

In corso d'opera

di Andrea Poggiali *

Premessa

L'analisi dei problemi tecnici effettuata nel corso dei lavori preparatori del prossimo regolamento di polizia mortuaria ha pochi precedenti: il risultato, stando almeno alle bozze circolate, è uno strumento decisamente innovativo.

Qualsiasi analisi tecnica, anche la più rigorosa, deve però porsi un limite di tempo, ed il nuovo regolamento di polizia mortuaria non è certo sfuggito a questa regola generale.

Ad un certo punto, chi ne curava l'elaborazione stabilì una sorta di fine lavori, per evitare di rimaneggiare il testo all'infinito.

Questo modo di procedere è inevitabile, se si vuole essere produttivi, ma ovviamente presenta degli inconvenienti: risulta ad esempio penalizzante nei confronti di quei contributi preziosi che, per così dire, sono presentati fuori tempo massimo.

Pareva che tutti i problemi rilevati nell'ambito della polizia mortuaria fossero già stati presi in considerazione. Eppure, scorrendo la letteratura degli ultimi anni, si registrano ancora dei temi di grande interesse, che rischiano di rimanere ignorati: mi riferisco in particolare alla semplificazione delle procedure di seppellimento, alla disponibilità della salma da parte dei familiari, all'unicità di sepoltura per casi particolari.

Il primo argomento è stato sviluppato da Sereno Scolaro, autore ben conosciuto per i suoi studi nel diritto applicato in ambito funerario; il secondo argomento è stato invece affrontato da specialisti delle università di Siena e di Pavia; per il terzo argomento, si torna al già citato Sereno Scolaro.

Le osservazioni di questi autori, se valutate a livello ministeriale, potrebbero essere trasformate in proposte normative, meritevoli eventualmente di un inserimento *in extremis* nel nuovo regolamento di polizia mortuaria. La valutazione di temi complessi in tempi ristretti non è in genere raccomandabile: d'altra parte, vista la lunghezza dell'*iter* di approvazione del nuovo regolamento, la tentazione di suggerire variazioni "in corso d'opera" sorge spontaneamente.

Vediamo ora in cosa consistono i contributi tecnici di cui suggerisco l'approfondimento: mi limiterò ad una sintesi, rinviando alla diretta lettura delle relative pubblicazioni per maggiori dettagli.

Semplificazione delle procedure di seppellimento

Per il seppellimento di una salma occorre un apposito permesso, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile, previo accertamento della morte mediante ispezione del medico necroscopo.

Questi adempimenti rispondono a precisi obblighi normativi, di cui ometto i riferimenti perché fin troppo noti.

Dell'argomento si è occupato Sereno Scolaro in una pubblicazione dedicata alla semplificazione delle autorizzazioni di polizia mortuaria ⁽¹⁾.

L'autore è andato ritroso nel tempo, per risalire al significato originario di istituti quali la visita necroscopica ed il permesso di seppellimento: la sua ricerca permette di vedere sotto una luce diversa obblighi di legge che siamo abituati ad accettare come immutabili.

Ad esempio, è interessante ricordare che le funzioni di medico necroscopo erano inizialmente svolte dall'ufficiale sanitario, figura inserita nell'organico dell'amministrazione comunale. L'ufficiale sanitario poteva svolgere la visita necroscopica: non possedeva però una potestà autorizzativa, e non era quindi possibile affidargli anche il compito del rilascio del permesso di seppellimento (come altrimenti sarebbe stato logico, trattandosi sempre di una funzione di polizia mortuaria).

All'interno dell'amministrazione comunale, si doveva pertanto individuare un altro soggetto competente al rilascio del permesso di seppellimento: la scelta cadde sull'ufficiale dello Stato Civile, malgrado i procedimenti di formazione degli atti di stato civile non avessero affinità con le funzioni di polizia mortuaria.

Le competenze dell'ufficiale sanitario (tra cui anche quelle relative all'accertamento necroscopico) furono poi ereditate dalle ASL, organismi che in seguito avrebbero assunto personalità giuridica e conseguente autonomia.

Questo breve *excursus* storico ci consente di capire meglio l'ipotesi di Sereno Scolaro: di fronte ad una autorizzazione amministrativa (permesso di seppellimento) basata su una valutazione tecnica (accertamento delle realtà della morte effettuata dal medico necroscopo) si può "forse" mantenere solo quest'ultima. L'autore si limita a ventilare una possibilità. Certo che, se l'ipotesi si rivelasse fondata, lo snellimento nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di polizia mortuaria sarebbe di ampia portata.

Disponibilità della salma da parte dei familiari

Nell'ordinamento italiano, il ruolo decisionale dei familiari in merito alla disponibilità della salma è molto limitato.

C'è una possibilità di scelta relativa all'eventuale imbalsamazione, ed in futuro sarà ammessa anche la tanatoprassi: nessun potere è invece riconosciuto relativamente a riscontri diagnostici ed autopsie, a parte una previsione contenuta nell'art. 232 del testo unico per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali ⁽²⁾.

In un articolo apparso sulla *Rivista Italiana di Medicina Legale* ⁽³⁾ viene descritta la situazione degli Stati Uniti, in cui i familiari hanno la possibilità di richiedere accertamenti autopsici sulle salme di un proprio congiunto, addirittura a prescindere da interventi delle

* Dirigente medico 1° livello – Servizio Igiene Pubblica AUSL di Ravenna.

(1) "I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria alla luce dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa. 1° parte" di SERENO SCOLARO, in *Nuova Antigone* n. 2/1999.

(2) D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in *Suppl. Ord. alla G.U.* n. 257, del 13 ottobre. Si riporta il seguente stralcio dell'art. 232: "In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato, dispone che sia praticata l'autopsia...".

(3) "L'autopsia come prestazione sanitaria specialistica al di fuori del pubblico interesse" di DI PAOLO M., CASTIGLIONI C., BUZZI F., in *Riv. It. Med. Leg.* XXII, 2000, pg. 999.

autorità giudiziaria o sanitaria. Il modello americano è troppo estraneo alla nostra tradizione perché se ne possa proporre l'applicazione integrale in Italia: è merito degli autori lo studio di come armonizzarlo con la preesistente normativa. Le loro analisi è troppo tecnica per essere riportata in dettaglio.

D'altro canto, non ho citato l'articolo con la pretesa di commentarlo (4): ciò che mi preme di evidenziare è un interesse degli ambienti universitari per un problema delicato che è rimasto escluso dal processo di revisione del regolamento di polizia mortuaria. L'ampliamento dei diritti dei familiari sulle salme merita attenzione: forse non è troppo tardi per rimediare.

Unicità di sepoltura per casi particolari

La normativa italiana ammette la sepoltura nella medesima fossa o nella medesima cassa di madre e bambino morti in conseguenza del

parto (5), come sola eccezione in un regolamento che altrimenti impone la separatezza delle sepolture.

Alla base di questa eccezione vi sono comprensibili motivi di sensibilità umana: non sorprende perciò il fatto di ritrovare uguali disposizioni anche nell'ordinamento di altri paesi. E chi, se non Sereno Scolaro, poteva trovarne traccia? In un suo articolo sulla regolamentazione dell'Argentina (6) risulta che in tale nazione l'unicità di sepoltura è concessa anche nel caso di gemelli fino a tre mesi di età.

Non riesco a immaginare quante potrebbero essere queste disgraziate evenienze in un anno nel territorio italiano: ma anche se dovessero capitare non più di una volta all'anno, sarebbe comunque nobile offrire in quell'occasione una normativa alla pari con quanto di meglio c'è all'estero.

Può sembrare strano proporre una integrazione del regolamento per una fattispecie presumibilmente rarissima: se si pensa alla delicatezza dei sentimenti coinvolti, appare già meno strano.

(4) Devo però fare almeno un'osservazione marginale: nell'articolo non si accenna all'eventuale ruolo decisionale "in negativo", ovvero alla possibilità dei familiari di opporsi ad un riscontro diagnostico. Se si vuole affrontare in maniera completa il problema della disponibilità della salma, occorre considerare anche questo aspetto.

(5) Art. 74 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(6) "Un regolamento cimiteriale comunale argentino/parte III", di SERENO SCOLARO, in "I Servizi Funerari" n. 4/2000, pag. 21.